



Cosenza, 21 aprile 2021  
Comunicazione N. 13

## **NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. CIRCOLARE N. 117378 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DEL 8 APRILE 2021**

L'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto Crescita) ha previsto una profonda revisione della misura di sostegno all'autoimprenditorialità, di cui al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo n.185 del 2000 (creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile).

Il decreto Crescita ha allungato la durata dei mutui agevolati a dieci anni, ampliato la platea dei beneficiari dell'agevolazione alle micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile costituite da non oltre 60 mesi, aumentato la copertura del prestito agevolato fino a un massimo del 90% delle spese ammissibili per le imprese costituite da almeno trentasei mesi e da non oltre sessanta mesi.

Inoltre, con la Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, art. 1, comma 90, lettera d) è stata prevista la possibilità di integrare il finanziamento agevolato con una quota di contributo a fondo perduto.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 4 dicembre 2020, è stata definita la nuova disciplina della misura che si basa su un mix agevolativo tra finanziamento a tasso zero e un contributo a fondo perduto. L'articolo 7 di detto decreto ha demandato ad un successivo provvedimento la definizione di ulteriori elementi utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo.

Con propria circolare del 8 aprile 2021 (in allegato), il Ministero dello Sviluppo Economico ha definito modalità, forme e termini di presentazione delle domande, nonché i criteri, l'iter di valutazione, le condizioni e i limiti di ammissibilità delle spese.

### **Soggetti Beneficiari**

Possono beneficiare delle agevolazioni, su tutto il territorio nazionale, le imprese:

1. costituite da non più di 60 mesi alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
2. di micro e piccola dimensione, secondo la classificazione contenuta nell'Allegato I al Regolamento GBER ((Regolamento Generale di Esenzione per Categoria);
3. costituite in forma societaria;
4. in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne.

Possono, altresì, richiedere le agevolazioni le persone fisiche che intendono costituire un'impresa purché esse, nella medesima configurazione approvata in fase di valutazione, facciano pervenire la



documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa e il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni. Nel caso in cui la nuova società non dimostri l'avvenuta costituzione, la domanda di agevolazione è considerata decaduta.

Non sono ammissibili alle agevolazioni le imprese controllate da soci controllanti imprese che abbiano cessato, nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni, un'attività analoga a quella cui si riferisce la domanda di agevolazione.

### **Finalità della misura**

La misura finanzia le imprese con progetti di investimento che puntano a realizzare nuove iniziative o ampliare, diversificare o trasformare attività esistenti nei settori manifatturiero, servizi, commercio e turismo. Nello specifico le attività ammesse sono:

- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione di prodotti agricoli, ivi inclusi quelli afferenti all'innovazione sociale, intesa come produzione di beni che creano nuove relazioni sociali ovvero soddisfano nuovi bisogni sociali, anche attraverso soluzioni innovative;
- fornitura di servizi alle imprese e/o alle persone, ivi compresi quelli afferenti all'innovazione sociale;
- commercio di beni e servizi;
- turismo, ivi incluse le attività turistico-culturali finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché le attività volte al miglioramento dei servizi per la ricettività e l'accoglienza.

### **Spese e Programmi di investimento per imprese costituite da non più di 36 mesi**

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove iniziative imprenditoriali o allo sviluppo di attività esistenti.

Sono ammissibili, per un importo non superiore a euro 1.500.000 al netto di IVA (comprensivo delle spese afferenti ai costi iniziali di gestione), le spese sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ovvero dalla data di costituzione della società nel caso in cui la domanda di agevolazione sia presentata da persone fisiche.

Dette spese riguardano:

1. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 per cento dell'investimento ammissibile. Rientrano nelle opere murarie anche gli impianti generali di servizio all'immobile. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite all'acquisto di immobili;
2. macchinari, impianti ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy, purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente;



3. programmi informatici e servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, ivi compresi quelli connessi alle tecnologie e alle applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, blockchain e internet of things;
4. acquisto di brevetti o acquisizione di relative licenze d'uso;
5. consulenze specialistiche, nel limite del 5 per cento dell'investimento complessivo agevolabile;
6. oneri notarili connessi alla stipula del contratto di finanziamento, nonché oneri connessi alla costituzione della società.

Nei limiti del 20 per cento delle spese di investimento ritenute agevolabili dal Soggetto gestore (quindi massimo 300.000 euro al netto di iva), è altresì ammissibile a contribuzione un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante connesso alle seguenti tipologie di spesa: materie prime (compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, materiali di consumo e merci); servizi necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa (compresi quelli di hosting e di housing); godimento di beni di terzi (comprese le spese di affitto relative alla sede aziendale ove viene realizzato il piano d'impresa, limitatamente al periodo di realizzazione del piano d'impresa medesimo, e i canoni di leasing e i costi di affitto relativi a impianti, macchinari e attrezzature necessari allo svolgimento delle attività dell'impresa).

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

Per le imprese costituite da non più di 36 mesi l'agevolazione è composta da:

1. un finanziamento agevolato a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni, pari ad almeno il 50% delle agevolazioni complessivamente concesse;
2. un contributo a fondo perduto, fermo restando che il contributo a fondo perduto può essere concesso nei limiti del 20% delle sole spese di macchinari, impianti attrezzature, programmi informatici, TIC e brevetti (di cui al punto 6.1, lettere b, c, d, della circolare in commento).
3. Il mix di finanziamento a tasso zero e contributo a fondo perduto può coprire fino al 90% delle spese totali ammissibili, e comunque entro i limiti dell'art. 22<sup>11</sup> del Regolamento GBER (Reg. EU 651/2014). Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensità previsti dal predetto articolo 22 del Regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.
4. Il contributo a fondo perduto è concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.
5. In aggiunta alle agevolazioni sono erogati a tutte le imprese beneficiarie anche servizi di tutoraggio tecnico-gestionale, ai sensi e nei limiti del Regolamento de minimis.

Il valore di tali servizi aggiuntivi è pari a:

- euro 5.000 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo non superiore a euro 250.000;



- euro 10.000 per i programmi di investimento comportanti spese ammissibili di importo superiore ad euro 250.000.

I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000 non sono assistiti da forme di garanzia, mentre quelli di importo superiore a euro 250.000 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

### **Spese e Programmi di investimento per imprese costituite da oltre 36 mesi**

Per le imprese costituite da più di 36 mesi sono agevolabili i programmi di investimento volti alla realizzazione di nuove unità produttive ovvero al consolidamento e allo sviluppo di attività esistenti attraverso l'ampliamento dell'attività, la diversificazione della produzione mediante prodotti nuovi aggiuntivi o la trasformazione radicale del processo produttivo.

L'importo del programma di investimento non deve essere superiore a euro 3.000.000 al netto di IVA, e le spese devono essere sostenute dall'impresa successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori.

Le spese agevolabili riguardano:

1. l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, limitatamente alle imprese operanti nel settore del turismo e nel limite massimo del 40 per cento dell'investimento complessivo ammissibile
2. opere murarie e assimilate, comprese quelle riferibili ad opere di ristrutturazione dell'unità produttiva oggetto di intervento, nel limite del 30 per cento dell'investimento complessivo ammissibile;
3. macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari per l'erogazione di servizi con la formula della sharing economy purché strettamente necessari all'attività oggetto dell'iniziativa agevolata, dimensionati alla effettiva produzione ed identificabili singolarmente. Tali spese devono essere ammortizzabili, utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma, figurino nell'attivo di bilancio per almeno 3 anni;
4. programmi informatici, brevetti, licenze e marchi e commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa.

I piani di impresa devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e devono essere ultimati entro 24 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento. La data di ultimazione del programma coincide con quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile esposto.

Per le imprese costituite da più di 36 mesi l'agevolazione è concessa nei limiti dell'art. 17 [\[2\]](#) del Regolamento Gber (Reg. UE 651/2014), ed è composta da:



1. un finanziamento agevolato, a un tasso pari a zero della durata massima di 10 anni;
2. un contributo a fondo perduto nei limiti del 15% delle sole spese di impianti, macchinari, attrezzature, programmi informatici, brevetti (di cui al punto 6.4, lettere c, d della presente circolare).

Il mix agevolativo tra finanziamento e fondo perduto può coprire complessivamente il 90% della spesa ammissibile. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione ecceda i limiti di intensità di aiuto previsti dal predetto articolo 17 del Regolamento GBER, l'importo del contributo a fondo perduto è ridotto al fine di garantirne il rispetto.

Il contributo a fondo perduto è inoltre concesso nei limiti delle risorse disponibili. In caso di esaurimento delle predette risorse, le agevolazioni sono concesse nella sola forma di finanziamento agevolato.

I finanziamenti di importo non superiore a euro 250.000 non sono assistiti da forme di garanzia, mentre quelli di importo superiore a euro 250.000 devono essere assistiti da privilegio speciale, ove acquisibile nell'ambito degli investimenti agevolati e in funzione della natura dei beni e, qualora il programma di investimenti agevolato comprenda anche l'acquisto dell'immobile sede dell'attività, da ipoteca di primo grado sul medesimo immobile.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, concessi anche a titolo di de minimis, entro i limiti delle intensità massime previste dal Regolamento GBER.

### **Modalità di accesso alle agevolazioni**

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello, (ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123).

Le domande di agevolazione, corredate dei piani di impresa e della documentazione necessaria (vedi punti 8.5 e seguenti della presente circolare) possono essere presentate a Invitalia a partire dal giorno 19 maggio 2021.

Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet del Soggetto gestore [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)

Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento. Uno stesso programma di investimento non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

Sul sito internet di Invitalia sarà predisposto un modello di calcolo per la simulazione delle agevolazioni concedibili in funzione delle caratteristiche dell'impresa richiedente e dell'ubicazione dell'investimento proposto.

Nell'ambito delle attività di verifica, Invitalia procederà ad accertare l'organicità e la funzionalità del programma di investimenti nonché il regolare avvio dell'attività.

Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, valuta i business plan, concede i finanziamenti e monitora la realizzazione dei progetti.



### **Modalità di erogazione**

Le agevolazioni sono erogate per stati avanzamento lavori (SAL) in non più di 5 quote, pari ognuna almeno al 10% dell'investimento complessivo ammesso. L'erogazione delle singole quote può avvenire a fronte della presentazione di titoli di spesa quietanzati o non quietanzati.

I titoli di spesa non quietanzati sono ammessi nei limiti del 20% delle agevolazioni concesse nel caso del primo SAL e del 30% per i SAL successivi.

Resta fermo che per ottenere il pagamento di ogni quota diversa dalla prima, l'impresa è tenuta alla dimostrazione dell'effettivo pagamento dei titoli di spesa presentati ai fini dell'erogazione precedente.

In alternativa, le singole erogazioni possono essere corrisposte sulla base di fatture di acquisto non quietanzate purché vincolate ad un contratto di conto corrente di cui alla convenzione già stipulata tra il Ministero, il Soggetto gestore e l'Associazione Bancaria Italiana, in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri.

È, inoltre, prevista la possibilità per l'impresa di richiedere, previa presentazione di fideiussione bancaria, l'erogazione di una prima quota di agevolazione, non superiore al 40% dell'importo complessivo delle agevolazioni concesse, a titolo di anticipazione.